

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 27 giugno 2008, n. 53/08

Cancellazione dall'Albo dei presidenti di seggio (articolo 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53) - Nuove iscrizioni.

Nell'ambito del procedimento elettorale, le operazioni degli uffici elettorali di sezione costituiscono una fase di particolare delicatezza per la complessità di alcuni adempimenti (riscontro dei votanti, scrutinio, verbalizzazione dei voti espressi) soprattutto in caso di contemporaneo svolgimento di diverse consultazioni e per l'inevitabile ricaduta che eventuali errori o inesattezze possono avere sulla proclamazione dei risultati.

Pertanto, al fine di assicurare la piena funzionalità del procedimento elettorale, si manifesta l'evidente ed imprescindibile necessità di mantenere l'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio solo di coloro che sono assolutamente idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, chi è incorso in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990 n. 53.

Con particolare riferimento alla lettera e) del suddetto art. 1, comma 4, sembrerebbe che possano ritenersi "gravi inadempienze" non solo i casi di mancato completamento dello scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione del verbale del seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni stesse nonché l'inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

Vogliono, pertanto, le SS. LL., come di consueto, sensibilizzare sia i presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati ai seggi, sia i sindaci, affinché, ove non abbiano già provveduto, segnalino puntualmente alla cancelleria della Corte d'Appello, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tutti i nominativi dei presidenti di seggio da depennare dall'Albo per le cause contemplate dal citato art. 1, comma 4, della legge n. 53/90.

Per quanto concerne le proposte di nuove iscrizioni, si prega di voler richiamare l'attenzione dei sindaci sulla necessità di indicare, ove possibile, i nominativi di cittadini che risultino in grado di ricoprire tale delicato incarico per avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore o per essersi distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile, per notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio.

Tali adempimenti - pur nel doveroso rispetto delle autonome valutazioni e determinazioni degli organi giudiziari competenti all'adozione dei relativi provvedimenti inerenti alla tenuta dell'albo - si ritengono strettamente necessari ad assicurare la regolarità delle prossime consultazioni elettorali.